

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva contenente modifiche accessorie agli impegni pubblicati in data 1 luglio 2009 sul sito Internet dell'Autorità, introdotte per tener conto delle osservazioni presentate dai terzi nel corso del *market test*

Premessa

Con provvedimento n. 18939 del 2 ottobre 2008 (il "Provvedimento"), notificato a Enel S.p.A. ("Enel"), Enel Distribuzione S.p.A. ("ED") ed Enel Servizio Elettrico S.p.A. ("ESE") il 7 ottobre successivo, codesta Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 287/1990, nei confronti delle predette società per accertare l'esistenza di una violazione dell'art. 82 CE.

In particolare, secondo le valutazioni preliminari dell'Autorità, i comportamenti contestati nel Provvedimento – consistenti nella fornitura ad Exergia S.p.A. ("Exergia") da parte di ESE e ED di informazioni relative all'anagrafica e ai consumi dei clienti di qualità largamente inferiore a quella attesa, nella minaccia di ED d'interrompere la fornitura del servizio di trasporto a fronte degli inadempimenti contrattuali di Exergia e nell'invio ai clienti di Exergia da parte di ED di una comunicazione in cui si preannunciava che, persistendo l'inadempimento di Exergia, il detto contratto di trasporto sarebbe stato risolto con effetto dal 1° novembre 2008, con il loro conseguente automatico trasferimento a ESE o all'"esercente il Servizio di Salvaguardia, se diverso da Exergia" – avrebbero perseguito i seguenti obiettivi: (a) sventare la minaccia concorrenziale costituita da Exergia, in ragione dell'offerta molto aggressiva con cui questa società si è aggiudicata la gara per la salvaguardia nella c.d. Area Nord per il periodo 1° maggio-31 dicembre 2008, per proteggere la quota di mercato di Enel Energia S.p.A. ("EE"; congiuntamente con Enel, ED e ESE, le "Società"), e in misura minore di ESE, nella vendita di energia elettrica ai clienti non domestici; (b) lanciare un importante avvertimento relativamente al modo in cui Enel intende reagire alla concorrenza del nuovo esercente la salvaguardia; e (iii) forzare il prematuro abbandono del servizio da parte di Exergia, mettendo ESE nella posizione di fornire "monopolisticamente" gli input informativi necessari al nuovo esercente la salvaguardia per il biennio 2009 2010 e replicare i comportamenti tenuti nei confronti di Exergia, qualora il nuovo esercente dovesse aggiudicarsi il servizio a prezzi particolarmente concorrenziali.

Ciò posto, Enel, ED e ESE, pur nella convinzione che i propri comportamenti siano pienamente conformi con le regole poste per lo svolgimento dei servizi di salvaguardia da parte dell'Autorità regolatrice di settore e coerenti con la normativa a tutela della concorrenza, ritengono opportuno, al fine di rimuovere in maniera completa e definitiva i profili concorrenziali identificati dall'Autorità nel Provvedimento, presentare i seguenti impegni comportamentali ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter* della legge n. 287/90. Resta inteso che l'offerta di tali impegni non implica in alcun modo acquiescenza nei confronti delle ipotesi di violazione configurate nel Provvedimento.

Numero del procedimento

A410 Exergia/Enel-Servizio di salvaguardia

Parti del procedimento

Enel S.p.A.
Enel Distribuzione S.p.A.

Enel Servizio Elettrico S.p.A.
Energia S.p.A.

Fattispecie contestata

Abuso di posizione dominante da parte di Enel, attraverso le sue controllate ED e ESE, volto a limitare l'accesso al mercato della vendita al dettaglio ai clienti non domestici da parte di società concorrenti delle proprie controllate, in violazione dell'art. 82 CE.

Mercati interessati

Il Provvedimento ha individuato i seguenti mercati rilevanti: *i)* mercato della distribuzione di energia elettrica in tutte le aree del nord Italia in cui ED ha la concessione del relativo servizio di distribuzione; *ii)* mercato della fornitura delle informazioni anagrafiche e di consumo previste dalla regolazione di settore da parte dell'esercente temporaneo la salvaguardia in tutte le aree territoriali del nord Italia in cui ESE era esercente temporaneo del servizio di salvaguardia; *iii)* mercato locale della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti non domestici connessi in bassa tensione; e *iv)* mercato nazionale della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti non domestici connessi in alta e media tensione.

Descrizione degli impegni proposti:

I presenti impegni sono offerti da ED, ESE ed Enel, rispettivamente, come di seguito precisato:

Impegni presentati da ED

ED si impegna a sviluppare il proprio *Web Trader Portal* (WTP) portale Internet attualmente messo a disposizione di tutti i *trader* per la gestione dei rispettivi clienti allacciati alla rete di ED – predisponendo, nei tempi più rapidi consentiti dalle esigenze tecnologiche e informatiche alla base del progetto, un più avanzato *Front Office Unico Rete* ("FOUR"). Il FOUR consentirà una serie di funzionalità nuove (di seguito descritte) volte a supportare in modo efficace il processo di liberalizzazione del mercato elettrico. I costi stimati relativi all'implementazione e alla gestione del FOUR da parte di ED sono **[OMISSIS]**. Al riguardo si precisa che, qualora l'Autorità rendesse i presenti impegni obbligatori chiudendo il procedimento senza accertamento d'infrazioni, i costi sostenuti per le funzionalità del FOUR di seguito descritte sarebbero interamente sostenuti da ED che s'impegna, pertanto, a darne separata evidenza al Regolatore ai fini delle relative determinazioni tariffarie e ad accettarne l'eventuale mancato riconoscimento in tariffa, anche nell'ipotesi in cui dette funzionalità fossero rese obbligatorie da futuri provvedimenti del Regolatore.

- a) Con riguardo ai clienti allacciati alla propria rete, ED s'impegna ad offrire gratuitamente alla generalità dei *trader*, in vista della presentazione da parte degli stessi di richieste di *switching* relative a punti di prelievo attivi, un nuovo servizio di *pre-check* gratuito, consistente nella verifica della congruità dei dati necessari (POD e codice fiscale/partita IVA) per il passaggio dal servizio di maggior tutela o di salvaguardia al mercato libero o, nel caso di punti di prelievo già attivi sul mercato libero, per lo *switching* dei clienti di nuova acquisizione verso altro operatore. Tale verifica sarà preventiva rispetto all'inoltro dei dati in questione dal *trader* a ED in sede di richiesta di attivazione del trasporto. In particolare, la nuova funzionalità del FOUR che ED s'impegna a mettere a disposizione, che opererà sulla base dei dati rilevanti ai fini dello *switching* relativi a tutti i clienti allacciati alla rete e presenti nei sistemi informativi di ED consentirà ai *trader* di richiedere la verifica dell'attivazione e d'interrogare il FOUR,

inserendo i relativi dati per singolo punto di prelievo.¹ In seguito a tale interrogazione, sarà fornito al *trader* richiedente l'esito in modalità on-line. In caso di 'esito negativo' della verifica verrà riportata la relativa causale. In relazione a tale verifica di attivazione si precisa che, in caso di esito negativo, qualora il POD inserito risulti corretto, il sistema procederà a correggere automaticamente - dando opportuna evidenza dell'incongruità - il codice fiscale/partita IVA corrispondente che risulti errato, entro un margine di errore di 2 (due) caratteri alfanumerici. In tutti gli altri casi di esito negativo (POD non corretto e/o errore relativo a più di due caratteri alfanumerici nel codice fiscale/partita IVA), il sistema indicherà solo il dato errato, senza però fornire quello corretto.²

Pertanto, in caso di esito positivo della verifica, ed altresì nel caso di cui sopra (correzione automatica del codice fiscale/partita IVA nel margine di errore di 2 caratteri alfanumerici) saranno fornite ulteriori informazioni relative al punto di prelievo oggetto del *pre-check*, in particolare: tipo di misuratore, indirizzo di fornitura e potenza impegnata.³

Una volta attivato, il sistema sopra descritto consentirà di ridurre i cc.dd. "scarti di lavorazione" che, nell'attuale configurazione del processo, si determinano in caso di esito negativo della verifica ad opera di ED nella fase di trattamento delle richieste di attivazione del trasporto, successiva a quella del *pre-check*. Tali scarti di lavorazione costringono il *trader* interessato all'attivazione della nuova fornitura a contattare nuovamente il cliente e a "processare" nuovamente il contratto nel proprio sistema di *back office* dopo la correzione del dato errato, ovvero a rinunciare alla nuova attivazione in caso di diseconomicità delle attività descritte.

- b) Inoltre, ED s'impegna a mettere a disposizione dei *trader* all'interno del FOUR ulteriori informazioni utili ai *trader* nel perseguimento delle loro politiche di acquisizione di nuova clientela sul mercato libero, vale a dire, le liste delle prese non ancora attive⁴ o cessate, ovvero, dei siti non attivi e come tali "contendibili", che rappresentano potenziali clienti del mercato libero. Tale pubblicazione, consentendo ai *trader* di conoscere in anticipo i potenziali nuovi clienti, agevolerà l'adozione da parte loro di politiche di acquisizione diversificate.
- c) Infine, al fine di agevolare il processo di subentro dei nuovi esercenti del servizio di salvaguardia individuati in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, della l. n. 125/2007, ED offrirà la propria disponibilità a costituire con ciascuno dei detti esercenti entranti un apposito "lavoro tecnico della salvaguardia", allo scopo di fornire loro il supporto tecnico necessario per garantire la corretta gestione dei clienti appartenenti al regime della salvaguardia al di là di quanto già espressamente imposto dalla normativa regolatoria di settore. In particolare, ED s'impegna a definire apposite modalità informative in relazione alle richieste di nuove connessioni e/o modifica delle caratteristiche

¹ ED effettuerà una comparazione fra i dati inseriti dal *trader* e i corrispondenti dati contenuti nel proprio *database*.

² Si noti che la possibilità di esito negativo dell'interrogazione dell'interfaccia da parte dei *trader* va ricondotta principalmente alla doppia trascrizione manuale dei dati rilevanti, ad opera prima dell'agente incaricato dal *trader* e successivamente da parte di quest'ultimo. Tale pratica è infatti suscettibile di aumentare la probabilità di errori, essendo a tal fine sufficiente anche la cattiva trascrizione di un solo carattere alfanumerico compreso nel POD o nel codice fiscale/partita IVA.

³ Poiché la comunicazione delle informazioni relative all'indirizzo di fornitura e alla capacità disponibile, contenute nel flusso di ritorno nei casi indicati, costituisce un'attività rilevante sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati personali, l'accesso alla funzionalità FOUR descritta nel testo sarà condizionato alla stipula da parte dei *trader* interessati di un accordo *ad hoc* con ED. Con tale accordo, i *trader* daranno atto e garantiranno ad ED di essere già in possesso e quindi autorizzati a trattare i dati che attraverso il *pre-check* verranno resi loro disponibili per le opportune verifiche, in quanto i medesimi dati risultano necessari all'esecuzione di contratti di fornitura dagli stessi già stipulati con i clienti finali.

⁴ In particolare, quelle installate e in attesa di attivazione nel quadro di lottizzazioni civili o industriali.

tecniche delle connessioni dei clienti trasferiti al nuovo esercente⁵ e a trasferire senza ritardo a quest'ultimo tali richieste.

Impegni presentati da ESE:

- d) Con riguardo ai clienti finali non domestici in bassa tensione già serviti in regime di maggior tutela per i quali risulti accertata, ai sensi dell'art. 4bis del TIV, la perdita o la mancanza dei requisiti per l'inclusione nel detto regime, ESE s'impegna a comunicarli all'impresa distributrice per l'attivazione del servizio di salvaguardia fornendo tutti i dati previsti dall'art. 6 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ("AEEG") 28 marzo 2008 ARG/elt 42/08, "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching)" - in relazione all'indirizzo di esazione, si precisa che sarà reso quello risultante dall'ultima fattura emessa dalla società - e nel rispetto dei tempi ivi previsti. Inoltre, ad integrazione dei dati sopra indicati, ESE s'impegna a comunicare all'impresa distributrice l'esistenza di eventuali accordi che disciplinino particolari modalità e/o tempistiche di fatturazione.⁶

Impegni presentati da Enel

- e) Il rilascio delle abilitazioni ai sistemi informatici di Enel è rigidamente disciplinato da apposite procedure organizzative, volte a garantire un corretto accesso ai sistemi (e quindi un corretto utilizzo dei relativi dati) da parte delle diverse unità aziendali. Tali procedure prevedono infatti che:
- l'accesso ai diversi sistemi informatici sia consentito solo ed esclusivamente alle unità individuate *ex ante* in coerenza con le attività loro affidate, nel rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e del principio di "separazione dei compiti";
 - siano effettuati periodici controlli a cura degli attori coinvolti nel processo autorizzatorio.

Rientrano nell'ambito di applicazione di dette procedure anche le abilitazioni ai sistemi informatici di ESE ed EF.

Inoltre, con riguardo ai rapporti intercorrenti fra ED e le società del gruppo ENEL attive nella vendita, si precisa che il 16 aprile 2009 ED, in ottemperanza a quanto prescritto dalla delibera AEEG 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e

⁵ In particolare, si fa riferimento a richieste di prestazioni di connessione (quali spostamento impianti, voltura e aumento di potenza) inoltrate al vecchio esercente la salvaguardia e in relazione alle quali non risulti ancora conclusa la relativa operazione all'atto del subentro del nuovo esercente.

⁶ Si precisa che la comunicazione da parte di ESE all'impresa distributrice dell'informativa relativa all'esistenza di accordi che disciplinino particolari modalità e/o tempistiche di fatturazione non determinerà in alcun caso il trasferimento degli stessi accordi all'esercente il servizio di salvaguardia. Tuttavia, tale informativa consentirà all'esercente il servizio di salvaguardia di contattare tempestivamente il titolare del punto di prelievo allo scopo di stipulare con lo stesso un nuovo accordo che preveda le stesse tempistiche e le stesse modalità di fatturazione precedentemente concordate dal titolare del punto di prelievo con ESE.

comunicazione”, ha proceduto alla nomina del gestore indipendente delle attività soggette a separazione funzionale, al quale sono stati attribuiti i poteri di decisione ed organizzazione sulle dette attività. Come parimenti previsto dalla normativa di settore, ED procederà nei tempi previsti agli ulteriori adempimenti, quali la nomina del garante delle informazioni sensibili e la definizione delle procedure per il trasferimento e la gestione delle informazioni sensibili, che si concluderanno con la separazione fisica delle banche dati fra attività di distribuzione e servizio di maggior tutela. La separazione fisica delle banche dati è invece già operativa fra servizio di maggior tutela e mercato libero e fra attività di distribuzione e mercato libero.

Nonostante risulti confermata dalle osservazioni precedenti, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'esistenza attuale di apposite procedure e controlli finalizzati a impedire a soggetti non autorizzati di accedere ai *database* di ESE ed EE, e per tale via a garantire una netta separazione dei dati contenuti all'interno dei detti *database*, Enel s'impegna a migliorare l'attuale sistema attraverso l'implementazione di ulteriori controlli tecnici ed organizzativi, ad integrazione di quelli già esistenti, che consentano di monitorare in maniera ancora più rigorosa e puntuale gli accessi ai sistemi informatici di ESE ed EE. In particolare, all'Unità Antitrust e Regolamentazione Comunitaria saranno attribuiti compiti di verifica e di monitoraggio costanti, volti a rafforzare la garanzia di netta separazione fra i sistemi informativi del mercato libero e del mercato tutelato.

- f) Inoltre, Enel s'impegna, al fine di rimuovere eventuali ostacoli di carattere informativo che possano incidere negativamente sulla capacità degli assegnatari del servizio di salvaguardia di svolgere con successo l'attività di fornitura del medesimo, a far sì che la propria controllata EF, in qualità di operatore del mercato libero, fornisca nel rispetto dei tempi previsti all'impresa distributrice – nel contesto della comunicazione da effettuare al momento della risoluzione di un contratto di vendita relativo a un punto di prelievo, alla quale può conseguire il passaggio del punto di prelievo in questione nel servizio di salvaguardia – non soltanto tutti i dati previsti dall'art. 5.2 della citata delibera AEEG n. 42/08⁷ – in relazione all'indirizzo di esazione, si precisa che sarà reso quello risultante dall'ultima fattura emessa dalla società –, ma anche le ulteriori informazioni eventualmente in suo possesso, necessarie al fine del passaggio del punto di prelievo in questione nel servizio di salvaguardia, tra le quali, in particolare, l'informativa relativa all'esistenza di accordi che disciplinino particolari modalità c/o tempistiche di fatturazione.⁸
- g) Infine, al medesimo fine, Enel si impegna a far sì che la controllata EF in qualità di esercente la salvaguardia, o altra società controllata eventualmente assegnataria di tale servizio, fornisca ai nuovi assegnatari del servizio di salvaguardia – anche in sede di partecipazione al “Tavolo tecnico della salvaguardia” di cui al precedente punto c) –, oltre alle informazioni previste dalla normativa di riferimento – in relazione all'indirizzo di esazione, si precisa che sarà reso quello risultante dall'ultima fattura emessa dalla società –, tutte le altre informazioni eventualmente in proprio possesso a completamento delle prime, tra le quali in particolare l'informativa relativa all'esistenza di accordi che

⁷ Tali dati consistono, da un lato, nell'aliquota IVA e nelle aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al punto di prelievo, la mancata comunicazione delle quali non risulta ostare, ai sensi della normativa regolatoria di settore, alla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto e alla possibile attivazione del servizio di salvaguardia; dall'altro lato, nei dati identificativi del punto di prelievo e nella data a partire dalla quale il soggetto non sarà più utente del dispacciamento e del trasporto per il punto di prelievo, la cui mancanza o inesattezza è causa di annullamento della comunicazione della risoluzione del contratto di vendita.

⁸ Valgono per EE le stesse considerazioni fatte per ESE di cui alla precedente nota 6.

disciplinino particolari modalità e/o tempistiche di fatturazione⁹ e le richieste di nuove connessioni e/o modifica delle caratteristiche tecniche delle connessioni dei clienti trasferiti al nuovo esercente¹⁰.

Eventuale periodo di validità

I presenti impegni non saranno soggetti a un termine di durata. Gli impegni *sub a)* e *sub b)* saranno efficaci entro il primo trimestre 2010, quelli *sub c), d), e), f)* e *g)* dalla data dell'eventuale decisione con la quale l'Autorità renda i presenti impegni obbligatori senza constatare alcun'infrazione.

Monitoraggio dell'attuazione degli impegni precedentemente esposti

Al fine di consentire all'Autorità e al complesso degli operatori di mercato interessati di verificare agevolmente la precisa, tempestiva e completa attuazione dei presenti impegni, le Società accompagneranno all'attuazione degli stessi le specifiche ulteriori misure di seguito indicate:

- a) tutte le richieste di verifica attivazione (*pre-check*) inoltrate dai *trader* ad ED saranno tracciate in apposito archivio, consentendo pertanto ad ED di poter dare evidenza, in qualsiasi momento, delle richieste ricevute entro i sei mesi precedenti, con relativa indicazione del *trader* richiedente, della data della richiesta, dei dati inseriti e dell'esito della verifica;
- b) ED trasmetterà all'Autorità, su sua richiesta, tutti i verbali delle riunioni dei Tavoli tecnici per la Salvaguardia;
- c) Enel trasmetterà all'Autorità la nuova procedura organizzativa in materia di abilitazioni informatiche e, su sua richiesta, renderà ad essa disponibile gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Modifiche accessorie degli impegni originari

Al fine di tener conto delle osservazioni presentate dai terzi nel corso del *market test* relativo agli impegni originari pubblicati il 1° luglio 2009 sul sito Internet dell'Autorità (gli "Impegni"), le Società introducono le seguenti modifiche accessorie degli Impegni:

Impegni presentati da ED

- I) Ad integrazione dell'Impegno *sub a)*, si precisa che al servizio di *pre-check*, offerto gratuitamente alla generalità dei *trader*, sarà aggiunta un'ulteriore funzionalità che consentirà di individuare il POD associato ad un sito relativo a cliente di nuova acquisizione attraverso due modalità alternative d'interrogazione del portale in modalità *online* con richiesta singola, precisamente: (i) inserendo nell'apposita sezione del FOUR i dati di codice fiscale/partita IVA del cliente e selezionando il codice ISTAT del comune e l'indirizzo di fornitura proposti dal sistema, che restituirà il/i codice/i POD

⁹ V. nota 8.

¹⁰ In particolare, si fa riferimento a richieste di prestazioni di connessione (quali spostamento impianti, voltura e aumento di potenza) inoltrate al vecchio esercente la salvaguardia e in relazione alle quali non risulti ancora conclusa la relativa operazione all'atto del subentro del nuovo esercente.

associato/i al punto di prelievo di interesse del *trader*,¹¹ ovvero (ii) inserendo i dati di codice fiscale/partita IVA ed il codice cliente del distributore (Enetel), rilevabile dal misuratore, nel caso di contatore elettronico, installato presso il sito del cliente stesso.

- II) In relazione al servizio di verifica preventiva della congruità dei dati necessari allo *switching* (*pre-check*), nel confermare la modalità di verifica singola operata *online* sopra descritta, si precisa che ED introdurrà anche una funzionalità di verifica massiva, operata *batch*, tramite il caricamento sul portale di un file contenente, per ciascun sito, il POD e codice fiscale/partita IVA. Al riguardo, si precisa che i tempi di risposta del FOUR relativi al *pre-check* saranno immediati in caso di verifica singola, operata *online*, e di un giorno dalla data della richiesta in caso di verifica massiva operata in modalità *batch*.
- III) In relazione alla fruibilità da parte degli operatori delle funzionalità sopra descritte, ED precisa che con delibera AEEG 18 maggio 2009, ARG/elt 59/09,¹² è stato avviato un procedimento per la definizione di uno standard unico obbligatorio di comunicazione relativo ai flussi informativi previsti dalla disciplina dello *switching*. La definizione di tale standard consentirà ai distributori e ai venditori di operare attraverso procedure uniformi e flussi informativi univocamente riconosciuti. Il suddetto procedimento beneficerà del confronto fra i principali operatori nell'ambito dei gruppi di lavoro *ad hoc* istituiti, al fine di fornire utili contributi, rispettivamente con delibera AEEG 23 settembre 2008, ARG/com 134/08,¹³ per la definizione degli standard di comunicazione per il settore del gas naturale, e con delibera AEEG 11 luglio 2007, n.171/07,¹⁴ per la definizione della disciplina dello *switching*. ED precisa, inoltre, che il FOUR sarà attivato entro il 31 marzo 2010 anche qualora l'AEEG non approvasse entro tale data le nuove disposizioni concernenti il citato *standard* unico di comunicazione.¹⁵ Peraltro, al fine di consentire a tutti i *trader* interessati un adeguato periodo di pianificazione delle attività richieste dall'adozione dei canali e delle modalità di trasmissione e ricezione dei dati al/dal FOUR, ED s'impegna ad effettuare non appena possibile, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2009, una presentazione tecnica illustrativa del nuovo sistema e del relativo *standard* di comunicazione. Tra la data di tale presentazione e la data di effettiva attivazione del FOUR intercorrerà un intervallo temporale minimo di due mesi. Inoltre, sempre al fine di consentire una corretta ed efficace fruibilità del nuovo portale, ED s'impegna a tenere, a beneficio di tutti gli operatori, sessioni formative riguardanti le nuove funzionalità del FOUR, secondo un calendario da definirsi successivamente.

¹¹ Poiché la procedura descritta potrebbe restituire più POD intestati al medesimo cliente relativamente all'indirizzo selezionato (ad esempio, in caso di indirizzo generico o privo dell'indicazione della scala/ interno), l'accesso a tale funzionalità è condizionato alla stipula da parte dei *trader* interessati di un accordo *ad hoc* con ED. Con tale accordo, i *trader* daranno atto e garantiranno ad ED di essere già in possesso e quindi autorizzati a trattare tutti i POD che attraverso tale funzionalità saranno resi loro disponibili.

¹² "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica".

¹³ "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas, emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed avvio di procedimento per la definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali nei mercati retail di energia elettrica e di gas".

¹⁴ "Avvio di procedimento per la definizione di modalità e condizioni per la sostituzione del venditore di energia elettrica ai clienti finali, anche nei casi di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura (*switching*)".

¹⁵ A tale riguardo, ED precisa che l'operatività del FOUR determinerà automaticamente la disattivazione del portale WTP, attualmente in uso. Rimane pertanto escluso che i due sistemi possano funzionare contemporaneamente. Successivamente all'approvazione da parte dell'AEEG delle nuove disposizioni concernenti il citato *standard* unico di comunicazione, sarà necessario un congruo periodo per l'adeguamento del FOUR al detto *standard*.

- IV) Ad integrazione dell’Impegno *sub b)*, ED precisa che per ciascun sito “contendibile” saranno forniti il POD e l’indirizzo di fornitura.
- V) Ad integrazione dell’Impegno *sub c)*, ED precisa che i Tavoli tecnici della salvaguardia potranno riunirsi, su richiesta dei singoli esercenti del servizio di salvaguardia entranti, anche prima che essi siano formalmente subentrati ai rispettivi esercenti uscenti, ma non prima dell’aggiudicazione delle relative gare.
- VI) Ad integrazione degli Impegni *sub d)* e *f)*, oggetto delle modifiche accessorie VII e VIII (vedi *infra*), ED s’impegna a mettere a disposizione dei *trader* senza ritardo – nel quadro del portale WTP/FOUR e delle varie comunicazioni prescritte dal vigente quadro regolatorio – i dati che le saranno via via trasmessi da ESE e EE.

Impegni presentati da ESE

- VII) Con riguardo ai clienti finali non domestici in bassa tensione già serviti in regime di maggior tutela per i quali risulta accertata, ai sensi dell’art. 4bis del TTV,¹⁶ la perdita o la mancanza dei requisiti per l’inclusione nel detto regime, ESE s’impegna, indipendentemente da modifiche del quadro regolatorio che dovessero nel frattempo intervenire, a comunicare, in maniera simultanea e contestuale, all’impresa distributrice per l’attivazione del servizio di salvaguardia i seguenti dati:
- 1) POD identificativo di ciascun punto di prelievo;
 - 2) codice fiscale e partita IVA del cliente finale;
 - 3) nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - 4) indirizzo/sede legale del cliente finale e indirizzo di esazione risultante dall’ultima fattura emessa dalla società;
 - 5) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile;
 - 6) aliquota IVA nonché le aliquote delle imposte applicate nell’ultima fattura;
 - 7) esistenza di eventuali accordi che disciplinino particolari modalità e/o tempistiche di fatturazione¹⁷.

I dati in questione saranno quelli più aggiornati nella disponibilità di ESE al momento della comunicazione.

Impegni presentati da Enel

- VIII) Enel, indipendentemente da modifiche del quadro regolatorio che dovessero nel frattempo intervenire, si impegna a far sì che la propria controllata EE, in qualità di operatore del mercato libero, fornisca, in maniera simultanea e contestuale, all’impresa distributrice – nel contesto della comunicazione da effettuare al momento della risoluzione di un contratto di vendita relativo a un punto di prelievo, alla quale può conseguire il passaggio del punto di prelievo in questione nel servizio di salvaguardia – i seguenti dati:
- 1) POD identificativo di ciascun punto di prelievo;
 - 2) codice fiscale e partita IVA del cliente finale;

¹⁶ “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07”, approvato con delibera AEEG 27 giugno 2007, n. 156/2007, come modificata.

¹⁷ V. nota 6. Si noti che la comunicazione di tale dato non è prescritta dalla disciplina regolatoria attualmente vigente.

- 3) nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
- 4) indirizzo/sede legale del cliente finale e indirizzo di esazione risultante dall'ultima fattura emessa dalla società;
- 5) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile;
- 6) data a partire dalla quale il *trader* uscente non sarà più utente del dispacciamento e del trasporto per il punto di prelievo, che deve essere il primo giorno di un mese;
- 7) informazioni relative all'aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al medesimo punto;
- 8) esistenza di eventuali accordi che disciplinino particolari modalità e/o tempistiche di fatturazione¹⁸.

I dati in questione saranno quelli più aggiornati nella disponibilità di EE al momento della comunicazione.

IX) Al medesimo fine, Enel – indipendentemente da modifiche del quadro regolatorio che dovessero nel frattempo intervenire – s’impegna a far sì che la controllata EE in qualità di esercente la salvaguardia, o altra società controllata eventualmente assegnataria di tale servizio, fornisca ai nuovi assegnatari del servizio di salvaguardia – anche in sede di partecipazione al “Tavolo tecnico della salvaguardia” di cui al precedente punto c) –, i seguenti dati:

- 1) POD identificativo di ciascun punto di prelievo;
- 2) codice fiscale e partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
- 3) nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
- 4) indirizzo/sede legale del cliente finale e indirizzo di esazione risultante dall'ultima fattura emessa dalla società;
- 5) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;
- 6) tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT,¹⁹ riconducibili ai punti di prelievo del cliente finale;
- 7) potenza disponibile e impegnata per ciascun punto di prelievo;
- 8) trattamento dell'energia elettrica prelevata applicato, ai sensi del TILP,²⁰ a ciascun punto di prelievo del cliente finale;
- 9) aliquota IVA nonché aliquote dell'accisa e delle addizionali applicate nell'ultima fattura;
- 10) esistenza di eventuali accordi che disciplinino particolari modalità e/o tempistiche di fatturazione;²¹
- 11) richieste di nuove connessioni e/o modifica delle caratteristiche tecniche delle connessioni dei clienti trasferiti al nuovo esercente;²²
- 12) energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della delibera AEEG 9 giugno 2006, n. 111/06,²³ con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili;

¹⁸ V. nota 8. Si noti che la comunicazione di tale dato non è prescritta dalla disciplina regolatoria attualmente vigente.

¹⁹ “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2004 -2007”, approvato con delibera AEEG 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata.

²⁰ “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load profiling* per fasce)”, approvato con delibera AEEG 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificata e integrata.

²¹ V. nota 8. Si noti che la comunicazione di tale dato non è prescritta dalla disciplina regolatoria attualmente vigente.

²² V. nota 5. Si noti che la comunicazione di tale dato non è prescritta dalla disciplina regolatoria attualmente vigente.

²³ “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

- 13) elementi informativi di cui ai punti da 1) a 9) della presente modifica accessoria, relativamente ai punti per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo;
- 14) elementi informativi di cui ai punti da 1) a 9) e punto 12) della presente modifica accessoria, relativamente ai punti per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo.

I dati in questione saranno quelli più aggiornati nella disponibilità della società controllata assegnataria del servizio della salvaguardia al momento della comunicazione.

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Le misure dinanzi enunciate, da un lato, sono idonee a rimuovere i profili anticoncorrenziali evidenziati dall'Autorità in sede di avvio dell'istruttoria; dall'altro, contribuiranno ad agevolare l'accesso al mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio, a favore non solo dei clienti non domestici ma anche di quelli residenziali, offrendo innovativi ed efficaci strumenti di supporto a favore di tutti gli operatori del settore. In particolare:

- il servizio di *pre-check* offerto gratuitamente da ED contribuirà a ridurre, attraverso un processo non discriminatorio e senza alcun impatto economico per i *trader* e per il sistema elettrico nazionale, le potenziali barriere all'ingresso rappresentate dalla disponibilità dei dati informativi sui clienti oggetto di acquisizione da parte dei *trader*, favorendo in tal modo l'incremento della concorrenza sul mercato della vendita al dettaglio. A tale riguardo, si ribadisce che le informazioni necessarie allo *switching* maggior tutela/mercato libero possono rappresentare, anche dopo la sottoscrizione dell'offerta di fornitura da parte del cliente, ostacoli significativi all'ingresso sul mercato. Come dimostra l'esperienza maturata, è infatti frequente la comunicazione da parte del distributore di esiti negativi per dati incongruenti, a fronte delle richieste di *switching* inoltrate dai *trader*. Nella maggior parte dei casi, la rettifica dei dati errati passa attraverso un'attività di recupero onerosa (extra costi di gestione) e di difficile operatività. Ne consegue che spesso un cliente che ha sottoscritto il contratto di fornitura si vede ritardare (mediamente di 30 giorni), o in taluni casi anche rifiutare (nel caso risulti impossibile recuperare il dato),²⁴ l'attivazione della fornitura per criticità relative ai suoi dati identificativi.²⁵ Anticipando il *pre-check* ad una fase immediatamente successiva alla sottoscrizione dell'offerta da parte del cliente, il *trader* avrà la possibilità di verificare, ed eventualmente correggere, tempestivamente i dati forniti ai fini dell'attivazione della fornitura, prima che gli stessi siano inseriti nel proprio sistema di *back office* (ai fini della creazione del *prospect* del cliente e dell'invio della lettera di comunicazione del recesso al *trader* uscente) e inoltrati al distributore per la richiesta di attivazione. Inoltre, la previsione di due modalità alternative d'interrogazione del portale FOUR, introdotta a titolo di modifica accessoria degli Impegni, consentirà di ovviare alle difficoltà di corretto ed agevole reperimento del POD del punto di prelievo oggetto di *switching* da parte del cliente finale e di evitare che tale operazione possa risultarne ostacolata o addirittura impedita. Quanto all'impatto sul mercato atteso della nuova funzionalità *pre-check*,

²⁴ Al riguardo si precisa che EE, con l'invio della c.d. *welcome letter* con la quale informa il cliente dell'accettazione della sua proposta di fornitura, indica una data orientativa di attivazione della fornitura, condizionatamente all'accettazione della richiesta di attivazione del trasporto da parte del distributore.

²⁵ [OMISSIS]

basti ricordare che i clienti allacciati alla rete di ED rappresentano circa *[OMISSIS]*²⁶ del totale del mercato italiano;

- anche la pubblicazione dei siti contendibili contribuirà a ridurre, in relazione ai clienti già passati al mercato libero, la potenziale barriera all'ingresso rappresentata dalla disponibilità delle informazioni che consentono ai *trader* d'individuare quanto prima possibile tali clienti e formulare agli stessi offerte commerciali. Quanto all'impatto sul mercato atteso di tale misura, basti ricordare che la quasi totalità dei clienti –²⁷ all'atto della stipula di un contratto di allaccio o di subentro su una presa cessata – sceglie come fornitore l'esercente della maggior tutela (che è ESE per i siti allacciati a rete ED). L'impegno proposto avrà pertanto per effetto di diversificare l'offerta per la fornitura di energia elettrica nei confronti di tali clienti, esponendoli a una maggiore concorrenza;
- l'impegno dell'offerta della disponibilità di ED alla costituzione di Tavoli tecnici della Salvaguardia con tutti gli operatori subentrati a seguito delle procedure di gara, nelle aree in cui ED esercisce la rete, consentirà di prevenire il verificarsi di disguidi puramente tecnici legati, in maniera quasi fisiologica, al passaggio dei clienti dal vecchio al nuovo esercente. In tal senso, detto impegno consentirà di eliminare per il futuro preoccupazioni analoghe a quelle formulate dall'Autorità nel Provvedimento in merito a presunti intenti escludenti nei confronti dei nuovi esercenti del servizio di salvaguardia (vedi Premessa, *supra*). In particolare, il trasferimento al nuovo esercente delle richieste di prestazioni di connessione, che il vecchio esercente della salvaguardia abbia ricevuto dai propri clienti e non abbia ancora accettato all'atto del subentro del nuovo, potrà consentire una gestione dei clienti in questione più puntuale e corretta, consentendo al nuovo esercente di concludere le operazioni di connessione già avviate dal vecchio;
- l'adozione di una nuova procedura organizzativa in materia di abilitazioni applicative ai sistemi informatici di ESE ed EE, che attribuirà all'Unità Antitrust e Regolazione comunitaria un ruolo di verifica e monitoraggio delle abilitazioni già attive e di quelle che verranno rilasciate – peraltro aggiuntiva rispetto alle apposite procedure già esistenti in materia di *disclosure* dati e gestione delle abilitazioni al sistema informativo aziendale – ha lo scopo di minimizzare i rischi di possibili indebite interferenze fra i flussi informativi interni, rispettivamente, alla società attiva nel mercato di maggior tutela e a quella operante nel mercato libero;
- gli impegni, presentati rispettivamente da ESE e da Enel attraverso la controllata EE, a fornire tempestivamente le informazioni dettagliatamente elencate *supra* (vedi Modifiche accessorie V, VI e VII) avranno l'effetto di agevolare il subentro dell'esercente il servizio di salvaguardia nei rapporti con il titolare del punto di prelievo trasferito in regime di salvaguardia, riducendo in questo modo il rischio di possibili disguidi di carattere tecnico legati alla fase iniziale di gestione del cliente acquisito.

In definitiva, le Società ritengono che gli impegni proposti siano del tutto idonei a fornire un contributo costruttivo ad una positiva conclusione del procedimento, definendo una soluzione che, oltre ad essere pienamente vantaggiosa per l'impresa denunciante, risponde agli obiettivi perseguiti dall'Autorità nel presente caso.

²⁶

[OMISSIS]

²⁷

[OMISSIS]

